



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 197/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69254** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 26 giugno 2023 ad istanza del sig.:

A. S., nato a OMISSIS (c.f.: OMISSIS), residente a OMISSIS , rappresentato
e difeso dall'avv. Anna Marino (MRNNNA35H44L331V) ed elettivamente
domiciliato in Palermo nella Via XX Settembre n. 64 presso lo studio dell'avv.
Eleonora Zampardi, come da delega in foglio a parte, al ricorso introduttivo
(PEC anna.marino@avvocatitrapani.legalmail.it - fax 0923/21170);

CONTRO

-I.N.P.S. (P.IVA 8078750587) in persona del suo Presidente, legale
rappresentante, domiciliato per la carica in Roma nella via Ciro il Grande n.
21 e presso la sede provinciale dell'Istituto in Trapani nella via Scontrino n.
28; rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito
(c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)

e Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle
liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.
37590 Racc. 7131, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 10 maggio 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, l'avv. Floriana Caccamo, in sostituzione dell'avv. Marino su delega orale, per la parte ricorrente, e l'avv. Norrito, per l'INPS, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. A seguito di pronuncia declinatoria delle giurisdizione da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani nel giudizio n. 2435/2022 RG, il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte per chiedere di - *ritenere e dichiarare l'esclusiva competenza del Giudice del Lavoro per le motivazioni di cui al ricorso ex art. 442 c.p.c. allegato. In subordine, e senza rinuncia alcuna all'eccezione di incompetenza ora formulata: - ritenere e dichiarare che il signor S.A. ha diritto al beneficio previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973 avendone i requisiti, - condannare l'INPS al riconoscimento di tale beneficio. Con vittoria di spese, compensi, onorari, spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.*

Nel richiamare i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio qui riassunto, mediante trascrizione del medesimo ricorso, il ricorrente, dipendente di Poste Italiane S.P.A. con le mansioni di *radiotelegrafista* presso la Radio Costiera P.T. di Messina fino alla data del suo pensionamento (gennaio 2020), esponeva di aver presentato in data 16.03.2021 all'INPS domanda per il

riconoscimento del diritto al beneficio sancito al secondo comma dell'art. 50

D.P.R. n. 1092/1973, che prevede l'aumento di 1/3 del periodo di lavoro

prestato con tale qualifica e che l'INPS con lettera del 21.09.2022 rigettava la

domanda eccependo che la qualifica di Perito di Telecomunicazione non

rientrava nelle attività previste dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092/1973.

Precisava che in questa sede, però, non vi è domanda in ordine a prestazione

pensionistica, ma solo richiesta del beneficio suddetto; aggiungeva quindi che

in data 30.05.2023 il Giudice del Lavoro con sentenza n. 277/2023, che lo

stesso produceva, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte

dei conti. Il sig. S. concludeva, quindi, chiedendo, come sopra anticipato, il

riconoscimento del predetto beneficio, dopo avere assunto, in via principale,

la richiesta di *“ritenere e dichiarare l'esclusiva competenza del giudice del*

lavoro”

2. L'istituto previdenziale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del

ricorso e rilevando preliminarmente che ogni statuizione in ordine al difetto di

giurisdizione è preclusa in questa sede, e avrebbe dovuto essere oggetto di

impugnazione davanti alla Corte di Appello Sez. Lavoro, del che la prima

delle domande formulate deve essere rigettata.

Nel merito deduceva che la qualifica di perito in telecomunicazioni non rientra

nel disposto dell'art. 50 del DPR n. 1092/73. Concludeva nel senso che, alla

luce di quanto esposto, la domanda dell'odierno ricorrente non può trovare

accoglimento, come da provvedimento di reiezione che produceva.

In subordine faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò

alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ,

nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L.

19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

3. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Caccamo, per la ricorrente, contestava quanto dedotto in memoria difensiva dell'Inps e chiedeva un rinvio per depositare note conclusive; l'avv. Norrito si oppone al deposito di note con rinvio e si riporta alla memoria per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso del signor S. ha per oggetto il riconoscimento (ai fini pensionistici, come meglio si dirà di seguito) del diritto all'aumento di un terzo del periodo di servizio prestato in qualità di addetto al servizio di commutazione telefonica (segnatamente quale *radiotelegrafista* presso la Radio Costiera P.T. di Messina fino alla data del pensionamento avvenuto a gennaio 2020), negato dall'Amministrazione con nota del 21.9.2022.

Si tratta, pertanto, di dirimere se i soggetti già dipendenti delle Aziende di Stato il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato hanno diritto a vedersi computate, all'atto della costruzione delle rispettive posizioni assicurative, le supervalutazioni di cui all'art. 50 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, maturate nel corso del rapporto di pubblico impiego.

2. Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata dal ricorrente all'udienza, atteso che l'INPS si è costituita tempestivamente, pertanto, parte ricorrente ha potuto esaminare e replicare alle deduzioni di controparte, ciò che peraltro ha fatto nel contestare, sia pure genericamente, le difese avverse.

3. In via pregiudiziale, è inammissibile la domanda del ricorrente di dichiarare la giurisdizione del giudice del Lavoro, poiché egli avrebbe dovuto sul punto

gravare la sentenza declinatoria della giurisdizione anziché riassumere il giudizio in questa sede.

3.1. Deve in ogni caso rilevarsi che la questione oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla maggiorazione di un terzo della posizione assicurativa e, segnatamente, la ricostituzione della pensione. Ed invero, contrariamente a quanto affermato, non è vero che il ricorrente non abbia preteso e non intenda pretendere la ricostituzione della pensione e che la domanda amministrativa del 16.3.2021 riguarda (solo) il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 50 citato, atteso che *per tabulas* emerge invece che tale domanda ha ad oggetto proprio la *ricostituzione della pensione* per effetto del riconoscimento di tale maggiorazione (cfr. domanda n. 2192884100048 versata in atti dall'INPS). Opera, infatti, il principio processuale della libertà del giudice nella qualificazione giuridica della domanda, in disparte il *nomen* attribuito all'atto dall'interessato, fermo restando il necessario rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile al processo innanzi al giudice contabile. Detto principio deve essere valutato in senso sostanziale, sussistendo un vero e proprio potere-dovere del giudice, di interpretare e qualificare giuridicamente la domanda, quale emergente dal contenuto del ricorso introduttivo, dalle conclusioni ivi rassegnate e dal compendio documentale allegato; ne è *ratio* l'impostazione stessa che l'ordinamento attribuisce all'attività giurisdizionale, di doverosa risposta all'istanza presentata, da un lato, e di rispetto dei suoi limiti esterni, dall'altro lato, onde non si abbia a provvedere *extra petita*, con correlata tutela di un generale principio di economia processuale per cui, potendosi individuare la

domanda, non si rimetta al soggetto interessato la defatigante riformulazione della stessa per profili meramente formali quando sussistano gli estremi sostanziali sufficienti alla sua disamina.

3.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza 19 gennaio 2021 n. 784 hanno affermato che *“La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l’accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall’art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti”*.

In senso conforme la Cass., Sez. Unite, con la sentenza n. 16168 del 2011 si è pronunciata nel senso che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia *“direttamente ad oggetto il trattamento di pensione”* (nella specie, l’attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all’art. 2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevedeva, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo alla qualifica immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), *“senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti”*.

Nel caso di specie, non può dirsi che il *petitum sostanziale* del giudizio sia una pretesa che fa diretto riferimento ad atti presupposti al trattamento pensionistico, atteso che il ricorrente non chiede il riconoscimento di mansioni svolte in assenza di un provvedimento formale di riconoscimento, ai fini del

computo della pensione, bensì chiede in sostanza il beneficio della c.d.

supervalutazione dei servizi prestati (maggiorazione di un terzo) quale

radiotelegrafista.

Come anticipato, la giurisprudenza ormai consolidata del Giudice del riparto

(tra le tante Cass. SS.UU. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n.

12722/2005) afferma che nella giurisdizione della Corte dei Conti in materia

di pensioni, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla

materia, “sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico

costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia

comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali

controversie la Corte dei conti ha il potere - dovere di delibare gli atti

amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo

status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne

l’incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la

legittimità’ neppure in via incidentale, essendo la relativa questione

appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego.

La giurisdizione della Corte dei conti infatti ha natura dichiarativa poiché

tende all’accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il

provvedimento determinativo del trattamento economico - che l’ente pubblico

datore di lavoro deve necessariamente comunicare all’ente previdenziale -

viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene

impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale,

all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta

misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio,

estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. Non si tratta dunque, nel

giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare neppure in via incidentale la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché' di questo costituiscano l'atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione.

Va quindi affermato il principio per cui *“La Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché' degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo “status” del dipendente ed al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro”*.

4. Nel merito il ricorso è infondato.

Dagli atti datoriali allegati dal medesimo ricorrente risulta attestato che il sig. S. ha svolto mansioni di perito TLC presso la Stazione Radio Costiera di Messina dal 13.7.1989 al 9.2.1993 (cfr. attestazione del Responsabile macro area Risorse Umane Sicilia di Poste Italiane S.p.A.).

Ebbene, la specificità del diritto rivendicato (trattamento di quiescenza del personale addetto alla commutazione telefonica ex art. 50 d.P.R. n. 1092/1973) è tale che essa ha un ambito soggettivo assai circoscritto: esso ha quali destinatari determinati unicamente il personale dell'Amministrazione PP.TT. applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio P.T.

Ed il *perito in telecomunicazioni* non rientra tra tali categorie.

L'art. 50 in parola recita, invero, che:

“1. I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

2. Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.”.

La differenziazione *“per attività”* destinatarie del beneficio, in base all'appartenenza, ora all'Amministrazione dell'Azienda di Stato (ASST), ora a quella postelegrafonica (PP.TT.) si ricava chiaramente dalla suddivisione della previsione in due distinti commi; ed infatti, se intenzione del Legislatore fosse stata l'attribuzione del beneficio al personale delle due Amministrazioni, indistintamente *per tutte* le attività elencate, non avrebbe avuto alcun senso la previsione in due commi separati.

Si tratta quindi di una precisa scelta del Legislatore, che ha altresì superato il vaglio di costituzionalità (Corte costituzionale, ordinanza n. 168/2001).

Giova, al riguardo, rammentare il passaggio motivazionale dell'ordinanza n. 168/2001 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 d.P.R. n. 1092/1973 (sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con ordinanza del 29 gennaio 1999). In tale giudizio incidentale, il Giudice della Legge avevano ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della questione

sollevata dall'Avvocatura dello Stato *“in quanto la circostanza che la norma non sia più applicabile ai suoi originari destinatari, per il periodo successivo alla privatizzazione delle amministrazioni di appartenenza, non esclude che essa continui a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente prestato e che tali effetti possano estendersi - nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella prospettata dal rimettente - al rapporto previdenziale dei dipendenti di altre amministrazioni”*.

È dunque evidente che il riferimento al *“servizio anteriormente prestato”* è da intendersi come il servizio prestato anteriormente al processo di privatizzazione (richiamato nello stesso periodo del suddetto passaggio motivazionale) e, dunque, anteriormente al 1° gennaio 1994. Ne discende che, quanto meno a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli effetti di quel servizio sono cessati e non possono estendersi al rapporto previdenziale che verrà.

Da ciò discende – essendo le *<attività di radiotelegrafista, o radiotelefonista o capoturno negli uffici radio p.t.>* indicate nell'art. 50, d.P.R. n. 1092/1973, di appartenenza all'ambito dei ruoli della PA (segnatamente Amministrazione Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni) definitivamente superate a decorrere dalla costituzione dell'ente Poste (dal 01.01.1994) - poi Poste Italiane S.p.a. (dal 01.03.1998) – il ricorrente non può chiedere l'accertamento *ora per allora* del beneficio (in termini cfr. C. conti, sez. Calabria n. 231/2023) sotteso alle mansioni svolte, in quanto, già dal 1994 quelle mansioni erano superate, mentre per il periodo compreso tra il 1989 e il 1994 non ha allegato alcuna prova dell'effettivo svolgimento delle suddette tipizzate mansioni risultando invece soltanto che egli ha svolto, come sopra

precisato, le diverse mansioni di perito in telecomunicazioni (presso la Stazione Radio Costiera di Messina dal 13.7.1989 al 9.2.1993) come da attestazione del Responsabile macro area Risorse Umane Sicilia di Poste Italiane S.p.A.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

Quanto al regolamento delle spese, si ritiene di compensare integralmente tra le parti atteso la novità della questione e la peculiarità della fattispecie concreta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 69254, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 maggio 2024

Pubblicata il 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 17 maggio 2024

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.S. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)